



MARTINO
STUDIO LEGALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

In persona del giudice unico
dott. Marzia Cruciani
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. rg 30753/2005

letto il ricorso in opposizione ex art. 152, l. 196/2003, per l'annullamento del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, emesso in data 23.7.2004, presentato

DA

A. s.p.a.

elett.te dom.ta in Roma, via M. C. XX, presso lo studio dell'avv. M. R., che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio

RICORRENTE

CONTRO

A. G. e S. G.

elett.te dom.ti in Roma, via dei G. XXX, presso lo studio dell'avv. Riccardo Martino, che li rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione

RESISTENTI

E

Garante per la protezione dei dati personali

domiciliato in Roma, via dei P. XX, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

RESISTENTE

Visto il ricorso depositato da A. s.p.a., la costituzione in giudizio delle parti resistenti e la documentazione contenuta nei rispettivi fascicoli;

sentite le parti e acquisite le memorie difensive;

visto il provvedimento del garante;

visti gli art. 7, 8, 145 e seguenti l. 196/2003, il tribunale osserva quanto segue.

La società ricorrente ha ritualmente opposto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, emesso il 23.7.2004.

I resistenti avevano adito il garante per ottenere l'accesso ai dati personali contenuti nella parte valutativa della perizia medico-legale relativa alla condizione di salute del figlio minore, affetto da gravi patologie, a seguito di un parto problematico.

Si sono costituiti i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituito il garante eccependo l'inammissibilità del ricorso, perché tardivo, e comunque chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'A. ha documentato di avere ricevuto la comunicazione del provvedimento opposto il 4.4.2005 e di avere depositato il ricorso tempestivamente. A tale proposito si osserva che la documentazione relativa alla comunicazione del provvedimento del Garante, in data 31.3.2005, non appare conclusiva ai fini di dimostrare che detta comunicazione sia stata ricevuta nella stessa giornata dalla odierna ricorrente, a fronte della documentazione che attesta la ricezione da parte di A. in data 4.4.2005.

Nel merito il ricorso deve essere rigettato.

Il Garante ha disposto l'accesso ai dati personali del minore rappresentato dai genitori, anche relativamente a quanto espresso nella parte valutativa della perizia medico-legale, dall'esperto incaricato dalla società assicurativa - i dati risultanti da test medici e analisi cliniche erano già stati resi accessibili -.

La posizione del Garante è condivisibile, in quanto deve ritenersi che la perizia medico-legale assicurativa costituisca una fase del procedimento di liquidazione del sinistro da parte della società di assicurazioni, e che, in tale contesto, costituisca una modalità del trattamento dei dati personali raccolti dall'assicurazione sul soggetto assicurato. Conseguentemente al soggetto esaminato deve essere riconosciuto, ex art. 7, 8 l. cit., anche il diritto di ottenere un estratto della relazione medica contenente i dati personali raccolti dalla compagnia assicurativa, nell'ambito della procedura, ivi compreso il giudizio finale relativo alla valutazione del danno ed alla quantificazione dell'invalidità. Ciò al fine di consentirgli un efficace controllo sulle finalità e sulle modalità di trattamento.

Come detto, il diritto di accesso dell'interessato ai dati di natura oggettiva è pacifico, in contestazione è il diritto a conoscere il giudizio finale elaborato dall'esperto incaricato dalla società assicuratrice. Il giudizio finale deve ritenersi una elaborazione oggettiva di dati tecnici valutati da un tecnico e non un'opinione personale di un soggetto terzo, che elabori la strategia difensiva di una delle parti.

La possibilità di accedere a dati che siano risultato di una elaborazione di elementi personali, forniti dal soggetto interessato, appare espressione dei principi di trasparenza che informano la legge, funzionali

all'esercizio del diritto, che spetta all'interessato, di verificare se i dati personali, spontaneamente forniti, siano stati lecitamente e correttamente trattati.

I dati personali devono intendersi nella accezione di "qualunque informazione relativa alla persona fisica", elemento ravvisabile, pertanto, anche in giudizi e valutazioni contenute nelle perizie medico-legali, quale risultato sintetico dell'analisi di dati oggettivi, riferiti alla persona.

Il trattamento dei dati si realizza con operazioni di raccolta, organizzazione, elaborazione, utilizzo e comunicazione di dati, e il giudizio finale, relativo alla valutazione del danno e alla quantificazione dell'invalidità, è il risultato dell'analisi dei dati personali raccolti con il consenso del danneggiato, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia assicurativa. L'interessato ha diritto, e deve essere messo nelle condizioni, di verificare l'iter formativo del prodotto finale, con riferimento alla completezza e correttezza dei vari elementi utilizzati.

Come già ritenuto dal Garante non sussistono i presupposti di cui all'art. 8, co 2, l. cit. per limitare l'accesso ai dati o sospenderlo. Un pregiudizio effettivo e concreto non è ravvisabile per la mera esistenza di una controversia innanzi all'autorità giudiziaria. Detta evenienza, in mancanza di specifiche allegazioni – che nel caso di specie sono rimaste generiche deduzioni –, non può ritenersi comportare, quale conseguenza della disponibilità dei dati, una necessaria e implicita sussistenza di pregiudizio nell'esercizio del diritto di difesa.

Sussistono giusti motivi, considerata la novità della materia trattata, per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese processuali.

Roma, 25.1.2006

Marzia Cruciani